



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. /15 DEL 31 DIC. 2015
0312-15

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto l'art. 7 c. 2bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (di seguito CRI) sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione), nonché la stessa subentra, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., la CRI dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito Ente Strumentale);

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente Strumentale è utilizzato temporaneamente dall'Associazione mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente Strumentale;

Dato atto che l'Assemblea Straordinaria, di cui all'art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., ha approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione e che lo stesso è stato trasmesso con la nota prot. CRI/CC/52039 del 24.07.2014 al Ministero della Salute;

Dato atto che la proposta di Statuto dell'Ente Strumentale è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con nota prot. n. 35870 del 12 maggio 2015 sono state approvate le "linee operative provvisorie" dell'Ente Strumentale e dell'Associazione ed è stato predisposto uno schema di simulazione di fabbisogno provvisorio del personale dell'Ente Strumentale e dell'Associazione, trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 65199 del 25 settembre 2015 e con nota prot. n. 63026 del 31 agosto 2015;

Vista la nota prot. n. 74940 del 18 dicembre 2013 relativa agli adempimenti ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2014, anche in materia di personale;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Vista la nota prot. n. 84490 del 4 dicembre 2014 con la quale sono state impartite disposizioni in merito all'impiego di personale a tempo indeterminato sul territorio;

Vista la nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015 relativa agli adempimenti, ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2016;

Considerato che come esplicitato nella nota che precede "... *l'Associazione non potrà subentrare alla CRI assicurando dal 1° gennaio 2016 una capacità operativa identica a quella che caratterizza la CRI stessa, e ciò per evidenti motivi organizzativi e di bilancio. Vi sarà dunque un iniziale periodo di graduale transito delle relative attività. D'altra parte, proprio al fine di evitare lacune operative, il Legislatore ha previsto la trasformazione della Croce Rossa Italiana in Ente Strumentale e ciò, non solo per le esigenze liquidatorie della stessa, ma anche per assicurare un ordinato passaggio di competenze tra le due istituzioni, nonché la copertura di tutti quei servizi di supporto – specialmente nel settore delle emergenze – che non possono venir meno il 01 gennaio 2016. Parimenti il Legislatore, sempre per le medesime finalità, ha approvato un iniziale periodo di utilizzo condiviso del personale con oneri a carico dell'Ente. ...*".

Valutato, pertanto, che in questa prima fase, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione subentrerà, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI, mentre proseguirà per il primo trimestre l'azione di supporto dell'Ente Strumentale nelle relative attività, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'emergenza.

Dato atto che con la nota prot. n. 96125 del 23 dicembre 2015 sono state approvate le linee guida per l'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione;

Valutato che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., il Presidente Nazionale predispone, sentite le Organizzazioni Sindacali, un piano di utilizzo provvisorio del personale, sia a tempo determinato che indeterminato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione;

Sentite in merito le Organizzazioni Sindacali della CRI durante la riunione del 23 dicembre 2015 tenutasi presso il Comitato Centrale;

Dato atto che a tutt'oggi non sono stati ancora emanate il DPCM di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto equiparazione tra il personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo e il personale civile della CRI) e il decreto del Ministro della Difesa di cui all'art. 5 c. 6 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo Militare in servizio attivo);

Visto il promemoria in atti prot. n.97323 del 30 dicembre 2015 del Capo Dipartimento RU e ICT;

ORDINA

L'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione avverrà in due fasi distinte di cui la prima regolamentata dalle disposizioni che seguono e una seconda da adottarsi successivamente all'emanazione dello Statuto dell'Ente Strumentale e del Regolamento interno di organizzazione dello stesso che regolamerà il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., . Tale utilizzo verrà eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione. Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato.

Personale CRI impiegato per attività dell'Ente Strumentale relative all'art. 2 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (Patrimonio, personale, ecc.).

Come riportato in premessa, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 la CRI assumerà la denominazione di Ente Strumentale e lo stesso, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del citato decreto svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata al funzionamento dell'Ente stesso e all'espletamento delle funzioni di cui al medesimo articolo.

Al fine di predisporre lo schema di fabbisogno di personale per l'Ente Strumentale, di cui all'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., si ricorderà che già con Circolare n. 15 del 19 agosto 2014 del Dipartimento RU e ICT è stata predisposta una prima ipotesi di fabbisogno per l'anno 2015, le cui risultanze sono state comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai Ministeri Vigilanti e alle Organizzazioni Sindacali CRI.

Successivamente, per la medesima finalità e ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il Direttore Generale CRI, con Ordine di Servizio n. 3 del 3 aprile 2015, ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro che ha elaborato una proposta di fabbisogno per l'Ente Strumentale, sulla base delle "Linee provvisorie" adottate dal Presidente Nazionale - con nota prot. n. 3580 del 12 maggio 2015-, suddiviso in tre distinte fasi in armonia con il processo di privatizzazione previsto dal D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che in ordine all'impiego temporaneo del personale CRI per le attività proprie dell'Ente strumentale ogni Dipartimento proporrà una riorganizzazione delle strutture di competenza, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Analogamente ogni attuale Direttore Regionale dovrà procedere con una riorganizzazione interna del personale assegnato per l'ambito territoriale di competenza, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente. Successivamente, si provvederà ad una redistribuzione del personale, nel rispetto della normativa vigente, secondo il piano del fabbisogno elaborato dal citato Gruppo di lavoro riguardante la seconda fase, rivisto sulla base delle eventuali esigenze emerse nel periodo transitorio.

Personale CRI impiegato per la finalità dell'Ente Strumentale di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., l'Ente Strumentale concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione che potrà essere realizzato attraverso l'impiego del personale CRI ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Pertanto, il Capo Dipartimento ASSOEV, oltre alla riorganizzazione delle strutture organizzative afferenti, già esplicitata alla lettera A, proporrà, una riorganizzazione che garantisca l'avvio delle attività dell'Associazione, inclusa l'organizzazione del personale CRI che sarà impiegato a supporto della stessa.

In questa prima fase transitoria, conseguentemente, al Capo Dipartimento ASSOEV sarà assegnato, con specifico provvedimento, il coordinamento e l'adozione delle linee di indirizzo da fornire alle diverse strutture dell'Ente Strumentale al fine di coordinare il personale dell'Ente alla sopradetta attività.

Come sopra precisato, però, nelle more che il Regolamento di organizzazione chiarisca gli istituti giuridici da applicare, il Dipartimento ASSOEV garantirà la "filiera di comando" indispensabile in questa fase transitoria per la gestione del personale CRI tra Ente strumentale e le attività necessarie all'Associazione.

3
0312-15 31 DIC. 2015

T



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., verrà poi eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione secondo l'organizzazione sopradde

Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato. A riguardo si informa che lo scrivente ha dato mandato agli Uffici competenti di effettuare all'inizio del prossimo anno, una prima ricognizione non vincolante in ordine alla volontà del personale CRI di transitare presso l'Associazione, in modo di aver un primo quadro ipotetico della situazione, nelle more dell'espletamento dell'opzione, che avverrà successivamente alla conferma dell'organico provvisorio definito dall'Associazione nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

Personale CRI impiegato temporaneamente nei progetti per attività di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Richiamando quanto sopra detto in relazione, comunque, all'indispensabilità del pieno utilizzo del personale CRI, il personale eccedente il fabbisogno dell'Ente Strumentale e dell'Associazione dovrà essere assegnato ai Comitati territoriali per l'impiego nei progetti finalizzati ad attività di interesse pubblico di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 ovvero in altri progetti dell'Associazione, come sopra chiarito, in ottemperanza alle disposizioni già fornite con la richiamata nota prot. n. 84490 del 3 dicembre 2014.

Infatti, sarà cura e onere dei Presidenti dei Comitati territoriali, predisporre quanto necessario per l'attivazione dei citati progetti, nelle more del completamento delle procedure previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, ovvero per il tramite di altro strumento normativo, in quanto nella legge di stabilità è stato previsto espressamente che *"Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'art. 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo"*.

Ferma restando la responsabilità di indirizzo dei Presidenti dei comitati territoriali, gli attuali Direttori Regionali incaricati dell'attivazione di questi percorsi, opereranno sotto il diretto coordinamento del Capo Dipartimento ASSOEV, cui detti progetti e iniziative afferiranno. Il Dipartimento si doterà poi di una struttura organizzativa idonea in occasione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Mentre sarà l'Ente strumentale che verificherà, per il tramite del Dipartimento ASSOEV e RU- ICT, la possibilità di farsi carico delle ulteriori spese relative al personale CRI impiegato oltre al trattamento economico in godimento (es. divise) nella realizzazione dei progetti per le attività di interesse pubblico sopradde

0312-15 31 DIC, 2015



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Personale CRI impiegato in attività in regime di convenzione ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati in cui subentra l'Associazione ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentrerà in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data.

Inoltre, si rappresenta che con nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015, il Presidente Nazionale ha già provveduto a fornire delle prime indicazioni finalizzate, tra l'altro, "..., al fine di agevolare il dialogo tra Ente strumentale e Associazione, ..., relativamente ai Comitati Regionali, permangono in carica gli attuali Presidenti Regionali Detti Presidenti saranno i diretti referenti per l'Ente strumentale, ciascuno nel proprio ambito regionale, per l'assunzione di reciproci impegni tra Ente stesso e l'Associazione. Relativamente ai Comitati Provinciali/Locali, ..., si continuerà a far riferimento ai Presidenti dei Comitati stessi. ..."

Pertanto, nel caso di personale CRI impiegato in attività in regime convenzionale, dovranno essere stipulati da parte del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, e dagli attuali Direttori Regionali, per conto dell'Ente Strumentale, degli appositi protocolli di intesa ai sensi dell'art. 23-bis c. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo gli schemi già predisposti dal Dipartimento RU e ICT in occasione della privatizzazione dei Comitati locali e provinciali e trasmessi con la Circolare n. 4, prot. n. 9396 del 10 febbraio 2014.

Ove poi nella relativa convenzione sia impiegato, ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., personale CRI a tempo determinato, l'Associazione dovrà richiedere all'Ente strumentale, per il tramite del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro del predetto personale fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto nei limiti previsti dal citato art. 6 c. 9. del decreto di riordino.

Peraltro, si ricorda che l'art. 6 c. 2 ultimo capoverso del D.lgs. 178/2012 e s.m.i. prevede che "Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime".

Con l'occasione si rappresenta, inoltre, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto altre importanti novità relative al personale che riguardano sia l'estensione delle disposizioni del comma 424 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la conseguenza di permettere il transito del personale CRI anche verso le Regioni e gli Enti locali, che una specifica disposizione per la quale gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad assumere, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale CRI che ha già prestato servizio in qualità di autista soccorritore o autista soccorritore senior, in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Pertanto, si anticipa che sarà cura dell'Ente Strumentale richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una pronta convocazione della sede di confronto di cui all'art. 6 c. 5 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., istituita presso il medesimo Dipartimento per supportare la piena applicazione del percorso di mobilità del personale. Infine si da mandato sin da ora ai Direttori Regionali di contattare, per la propria competenza territoriale, la Regione e gli Enti Locali e le AASSLL insistenti nella stessa regione per favorire le misure di ricollocazione del personale introdotte dalla legge di stabilità.

Quanto sopra è chiaramente da intendersi come prima indicazione provvisoria del piano di utilizzo del personale, che comunque verrà formalizzato dopo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali, nelle more



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

dell'approvazione dello Statuto provvisorio dell'Ente strumentale la cui bozza è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti.

Da ultimo, per quanto riguarda, invece, l'Ispettorato del Corpo Militare, stante la mancata emanazione dei decreti di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 178/2012, non si può che considerare temporaneamente il permanere dell'attuale organizzazione, ancorché in capo alla costituenda Associazione le relative attività.

IL PRESIDENTE NAZIONALE,
(Avv. Francesco Rocca)

Si prende atto
Il Dirigente del Servizio
Economico-Finanziario
(D.ssa Patrizia De Luca)

0312-15 31 DIC 2015

AREA	CATEGORIA	FASCE			PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO EQUIPARATO	PO Avviso 300	PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO EQUIPARATO DOPO AVVISO	PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO AL 28/10/2015	PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE + MILITARE	Mobilità prov. I FASE COMPENSA SATA	Mobilità prov. II FASE COMPENSA SATA	Mobilità prov. III FASE COMPENSA TA
		I FASE	II FASE	FASE III								
AREA AMMINIST.	A	17			1	1	25	26	-9	-26	-26	
	B	451	299	95	430	70	341	701	-250	-402	-606	
	C	259	155	52	67	30	207	244	15	-89	-192	
AREA SOCIO SAN.	D											
	E											
	F											
	G											
AREA TECNICA	H	20	6	1	6	5	58	59	-57	-57	-57	
	A	9	18		4	2	249	251	-39	-53	-58	
	B	113	18	12	267	39	344	572	-242	-233	-251	
AREA INFORMATICA	C	5	2				344	572	-459	-554	-560	
	B	3					34	34	-29	-32	-34	
	C	29	26	3			14	14	-9	-13	-14	
SUBTOTALE		913	532	165								
CONTINGENTE MILITARI		300	300	*								
TOTALE		1.213	832	165								

PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO EQUIPARATO	PO Avviso 300	PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO EQUIPARATO DOPO AVVISO	PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO AL 28/10/2015	PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE + MILITARE	Mobilità prov. I FASE COMPENSA SATA	Mobilità prov. II FASE COMPENSA SATA	Mobilità prov. III FASE COMPENSA TA
775	146	629	1340	1.969	- 1.056	- 1.437	- 1.804
		775					

* entro il 31 dicembre 2017 un decreto interministeriale definirà il transito nei ruoli civili
 La presente tabella non comprende i dirigenti
 FASE I anno 2015 -inizio 2016
 FASE II anno 2016 -inizio 2017
 FASE III anno 2017

0312-15 31 DIC. 2015